

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha affermato il principio di diritto in base al quale, nei procedimenti di affidamento dei figli naturali, il giudice minorile, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54/2006, è chiamato a regolare le spese del giudizio secondo gli articoli 90 e segg. cod. proc. civ.

Ciò in quanto:

a) il procedimento camerale *ex art. 317-bis* cod. civ. ha natura contenziosa, poiché vede contrapposti i due genitori e l'intervento del giudice minorile statuisce su posizioni di diritto soggettivo e non è più di tipo sostanzialmente amministrativo (In tal senso si era già pronunciato App. Milano 22 maggio 2008, in *www.famigliaegiustizia.it*);

c) la pronuncia del tribunale coinvolge anche questioni di natura prettamente economica e comporta statuizioni incidenti sul patrimonio di ciascun genitore;

d) lo stesso art. 155-*bis* cod. civ., in tema di affidamento esclusivo, richiama espressamente l'art. 96 cod. proc. civ., con la conseguenza di poter configurare, in tali procedimenti, una «parte soccombente».

Ciò posto, giova rilevare che ammettendosi la natura contenziosa di tale procedimento camerale potrebbe configurarsi, in via consequenziale, l'idoneità al giudicato dei decreti emessi dal giudice minorile e, quindi, la loro ricorribilità per cassazione (sul punto, però, la pronuncia in esame ha precisato che il «provvedimento finale manca della decisorietà e definitività in senso sostanziale» . [C. PADALINO]).



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Così composto:

dott. E. Seminara

Presidente

dott. M. F. Lo Truglio

Giudice est.

dott. G. Bruno

Componente privato

dott. G. Armenia

Componente privato

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

visti gli atti della procedura iscritta al n...VG relativi al minore ..., nato a ...;

promossa da

XX, nata a.....res. aelett. dom. in Catania, via c/o lo studio dell'Avv.....che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

nei confronti di

YY, nato a..... e res. a..... elett. dom. in Catania, via..... c/o lo studio dell'Avv..... che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

premessi che:

con ricorso depositato in cancelleria in data 29.07.2008, XX madre naturale del minore, esprimeva che la convivenza more uxorio con il padre di X si era recentemente interrotta, sicché chiedeva al Tribunale disporre l'affido condiviso con collocamento del minore presso di lei, regolamentarsi il diritto di visita del padre con determinazione del contributo di mantenimento a carico di quest'ultimo;

con decreto del 28.08.2008, il G.D. disponeva la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti;

con memoria depositata in data 24.10.2008 si costituiva in giudizio il resistente il quale, confermando quanto dedotto da controparte, chiedeva una più ampia regolamentazione delle modalità e dei tempi di permanenza del figlio presso la sua residenza;

con memoria congiunta depositata in pari data i due genitori, assistiti dai rispettivi difensori, proponevano un complessivo e definitivo accordo in ordine all'affidamento del minore e ad ogni altra questione anche economica ad esso connessa;

all'udienza del 28.10.2008 le parti si riportavano all'accordo già raggiunto e sulle conclusioni delle parti, il pubblico ministero si pronunciava a favore dell'affido condiviso di X, con collocamento prevalente presso la madre, della regolamentazione degli incontri con il padre e del versamento di un contributo di mantenimento di euro 250,00 mensili così come concordati.

Al riguardo, il Collegio osserva:

I

Deve innanzitutto ritenersi applicabile alla fattispecie la nuova normativa introdotta dalla legge n. 54/2006, in quanto l'art. 4 comma 2 della medesima legge recita espressamente : *“Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”*.

Va poi detto che il 1° comma dell'art. 155 cod. civ., come modificato dalla legge n. 54/06, stabilisce ora che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ai sensi inoltre del combinato disposto del secondo e terzo comma del novellato art. 155 c.c., il giudice deve valutare <<prioritariamente>>, e nell'interesse del figlio,

l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. In questi casi, se i genitori non raggiungono un accordo, la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice, invece, può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente e non congiuntamente.

In via generale, quindi, in assenza di contrarie indicazioni, il minore va affidato ad entrambi i genitori, che si dovranno impegnare nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione del figlio, nel rispetto delle esigenze e delle richieste del medesimo minore.

Il giudice, comunque, può disporre, ex art. 155 bis c.c., l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ebbene, nella fattispecie, appare rispondente all'interesse di X disporre il suo affido condiviso, come concordato tra i due genitori, e ciò tenuto conto dell'ampio e complessivo accordo raggiunto dai due genitori che hanno mostrato responsabilità e serenità nel regolamentare l'affidamento del figlio.

Come ritenuto dalla più attenta giurisprudenza di merito, va pure aggiunto che l'estrema conflittualità tra i coniugi non è da ostacolo all'affidamento del minore ad entrambi, atteso che appare funzionale alle esigenze educative e di crescita psico-fisica dello stesso non relegare un genitore ad un ruolo marginale.

Appare opportuno, come peraltro concordato tra i genitori, mantenere l'attuale collocamento del minore, tenuto conto in particolare della sua età e delle sue esigenze.

Ciò posto, va in ogni caso ricordato che le decisioni di maggiore interesse andranno prese dalle parti di comune accordo.

Per quanto concerne, invece, le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene il Tribunale di dover stabilire sin da adesso - anche al fine di evitare altre liti giudiziarie - che i genitori esercitino la potestà separatamente, e quindi disgiuntamente, nei periodi di rispettiva permanenza del figlio.

Stabilito quindi che nella specie va disposto l'affido condiviso di X, con esercizio separato da parte dei genitori della potestà per l'ordinaria amministrazione, devono ora essere determinati, ex art. 155, II comma, c.c., i tempi e le modalità della presenza del minore presso il padre.

A tal proposito, la predetta disposizione prevede in particolare che il giudice deve prendere atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Nella fattispecie, premesso che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo (v. domanda congiunta di integrazione del ricorso introduttivo depositata in data 24.10.2008 e verbale di udienza del 28.10.2008), deve innanzitutto rilevarsi come l'affidamento dei minori e la regolamentazione degli incontri con il genitore non affidatario o non collocatario, così come la eventuale corresponsione dell'assegno, "costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili del minore" (cfr., fra le tante, Cass. civ. del 22.03.93 n.3363), sicché la natura indisponibile del diritto del minore rende la conciliazione priva dell'effetto processuale di determinare la chiusura del processo.

Ciò detto, va comunque osservato che l'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse del minore e conseguentemente può essere assunto dal Tribunale come proprio, anche in considerazione del fatto che l'adesione mostrata dalle parti a cessare la contesa è foriera di garanzie per l'effettivo assolvimento dei doveri assunti.

III

Analoghe considerazioni valgono per il contributo di mantenimento del figlio che il padre sarà tenuto a versare alla madre come concordato tra i due genitori. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene necessario e sufficiente che YY corrisponda al XX, per il mantenimento del figlio, la somma mensile pari ad euro 250,00 nonché il 50% dell'importo delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso.

Quanto all'obbligo della madre, va detto che la collocazione di X presso la stessa determina a carico di questa una implicita contribuzione al mantenimento del figlio che garantisce alla stessa di far fronte alle necessità quotidiane.

IV

Ad avviso del Collegio, trattasi di procedimento camerale il cui provvedimento finale manca della decisorietà e definitività in senso sostanziale ma che ha comunque, in virtù dei principi e delle novità legislative introdotte dalla L. 54/2006, natura “contenziosa” poiché vede contrapposti i due genitori ed in cui l’intervento del Tribunale non è più di tipo sostanzialmente amministrativo e di mera giurisdizione volontaria “inter volentes”, scevra da una percepibile contrapposizione di interessi in conflitto, ma statuisce su posizioni di diritto soggettivo in palese contrasto (v. in tal senso, Corte Appello Milano, 15.12.2004 in Redaz. Giuffrè 2005; Tribunale Lanciano, 9.11.2004 in Giur. Merito 2005, 2, 287; Cass.Sez.I, 1.07.2004 n. 12021 in Giust. Civ. Mass. 2004, 7-8). La presente decisione oltre ad intervenire sulla regolamentazione dell’affidamento del figlio minore ai genitori, sull’adempimento dei doveri e sull’esercizio dei relativi diritti connessi all’esercizio della potestà genitoriale, coinvolge anche questioni di natura prettamente economica e comporta statuizioni incidenti oltre che sull’esercizio dei diritti fondamentali inerenti la genitorialità anche sul patrimonio di ciascun genitore. Il Tribunale è chiamato pertanto a regolare le spese del giudizio secondo le norme processuali in materia; peraltro lo stesso articolo 155 bis c.c., in materia di affidamento esclusivo, richiama espressamente l’art. 96 c.p.c.. In ragione dell’esito della decisione, della delicatezza e della complessità delle questioni trattate, del totale accordo intervenuto fra le parti in corso di causa, sussistono nella fattispecie giusti motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio. Si procederà alla liquidazione delle spese legali della ricorrente – ammessa al patrocinio a spese dello stato giusta delibera del 4.12.2007 del Consiglio dell’ordine del Avvocati di Catania - all’esito del deposito della relativa nota spese a cura del difensore e procuratore.

V

Giova infine ricordarsi che in caso di inadempimento delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento il Tribunale potrà comminare alla parti le sanzioni previste dal nuovo art. 709 ter c.p.c..

P.Q.M.

Vista la L. n.54/2006;

Visto il parere del Pm, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando;

Dispone l'affido condiviso di X, nato a, **alla madre XX al padre YY;**

Dispone che i genitori esercitino la potestà separatamente relativamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione ;

Dispone che il padre, fermo restando l'attuale collocamento di X presso la residenza della madre, possa prendere e tenere con sé il figlio:

- per due pomeriggi la settimana, dall'uscita della scuola alle ore 20:00, nei giorni di lunedì e mercoledì;
- a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
- sette giorni consecutivi con pernottamento durante le festività natalizie, alternando di anno in anno, Natale e Capodanno (fino al 6 gennaio);
- tre giorni consecutivi con pernottamento durante le festività pasquali alternando di anno in anno, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo quindici giorni consecutivi, con pernottamento, da determinarsi di comune accordo tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;

Dispone che ciascun genitore possa tenere con sé il figlio in altri periodi festivi o giorni feriali che potranno essere concordati di volta in volta tra le parti, secondo i bisogni e le esigenze del minore;

Ordina a YY di versare a XX, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00 con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica (per visite specialistiche, cure dentali ed odontoiatriche, farmaci con prescrizione medica) e scolastiche (libri di testo, gite scolastiche, c orsi anche extrascolastici, attività e corsi sportivi).

Compensa interamente fra le parti le spese di lite.

Visto l'art. 741 c.p.c. dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per ogni altro adempimento.

Così deciso in Catania il 5.11.2008

Il Giudice Est.

Il Presidente